



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il giorno 11 giugno 2024, presso la sede della FIDAF in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, alle ore 14:30, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente, Avv. Ottorino Giugni, componente, Avv. Paolo Armeni, Componente. È presente, altresì, l'Avv. Matteo Annunziata in rappresentanza della ASD American Football Team Modena ed il Segretario della Corte Sportiva di Appello, Dott. Filippo Pepi.

Il Presidente concede la parola all'Avv. Annunziata che ha presentato reclamo in data 03 giugno 2024, avverso la decisione del Giudice Sportivo FIDAF, emessa e pubblicata in data 30 maggio 2024, con cui venivano disposte le seguenti sanzioni:

- a) a sanzione di euro 1.500,00 (Euro milleciquecento/00) da pagarsi entro 15 giorni dalla gara in questione alla Società avversaria;
- b) la sanzione di euro 3.000, 00 (Euro tremila/00) da versarsi a Fidaf;
- c) la sconfitta per 0/8 (allegata).

L'Avv. Annunziata si riporta alla memoria difensiva presentata ed ai documenti alla stessa allegati, ribadisce che la presenza del medico è stata assicurata e non c'è stata violazione dell'Art 66 del R.O.; insiste sulla validità della delega pervenuta nei tempi e ritenuta utile dal Commissioner e dal presidente della commissione campionati e gare i quali hanno dato parere favorevole; ai sensi dell'Art 87, comma 2, del Regolamento Organico è nei poteri del Commissioner rilasciare una deroga qualora gli Uffici Federali siano chiusi. L'Avvocato chiede pertanto l'accoglimento del ricorso.

La Corte di Appello, a questo punto, si riunisce in camera di Consiglio.

Il Collegio, valutati attentamente gli atti ed i documenti, all'unanimità dei suoi componenti, condivide la necessità di riformare la decisione impugnata.

Tuttavia, sottolinea che l'esatta lettura della fattispecie con conseguente riforma della pronuncia del Giudice Unico, deve fondarsi sulla valutazione sostanziale del tessuto normativo di riferimento.

Infatti, deve ritenersi che la *ratio* dei profili giuridici tutti, afferenti al caso sottoposto a questa Corte, sia volta sostanzialmente a garantire la presenza del medico in campo al fine della migliore tutela degli atleti.

Nella fattispecie *de qua*, non solo era presente il medico sociale ma v'era addirittura l'ambulanza (come del resto prescritto), entrambi dunque pronti, all'occorrenza.

Deve quindi ritenersi che la sostanza della norma federale - che deve senz'altro prevalere sulla forma (com'è principio generale) - sia stata rispettata.

La Corte Sportiva di Appello, attese le superiori considerazioni, ritiene dunque che sia senz'altro meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Corte, all'unanimità dei suoi componenti, così dispone

PQM




la Corte Sportiva d'appello, accoglie il ricorso presentato dalla Società ASD American Football Team Modena e, in riforma della decisione impugnata, revoca le sanzioni economiche e la sconfitta 0-8, nella stessa statuite.


Si dispone la restituzione della tassa ricorso.

Così deciso in Roma, 11 giugno 2024

Avv. Paola di Vincenzo,
Presidente



Avv. Ottorino Giugni,
Componente



Avv. Paola Armeni
Componente

